

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva è redatto da A.S.D. ATLETICA ALBORE MARTELLAGO (di seguito Associazione) come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28/02/2021 ed utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo alle attività della Associazione.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qualvolta si renda necessario al fine di recepire le eventuali modifiche ed integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Nazionale del CONI per le politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente Modello è promuovere una cultura ed un ambiente inclusivo che assicurino la dignità ed il rispetto del diritto di tutti i Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando nel contempo l'integrità fisica e morale di tutti i Tesserati.

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva sarà pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Diritti e doveri

A tutti i Tesserati e le Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali

- ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute ed il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto ad ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta od indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate.

I Tecnici, i Dirigenti, i soci e tutti gli altri Tesserati e Tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello ed il Regolamento e Codice di condotta per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dai comportamenti discriminatori.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente Modello, costituiscono comportamenti rilevanti

- l'abuso psicologico, ossia qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità ed autostima, ovvero tale da intimidire od alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico, ossia qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente od indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale, ossia qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti e comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni od allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante od umiliante;
- l'abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerati non desiderati, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate od indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza, ossia il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, od atti di cui al presente Modello, ometta di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e/o sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;
- l'incuria, ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato od in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo ed il cyberbullismo, ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto sia personalmente che attraverso i social network od altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere od un dominio sul Tesserato stesso. Possono anche

consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti, atti ad intimidire o turbare un Tesserato, che determinino una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione od isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori, ossia qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web ed attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari organizzati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera alla quale l'Associazione è affiliata.

L'Associazione ha acquisito il certificato del casellario giudiziale del nominato Responsabile Safeguarding, così come di tutti i membri dello staff Tecnico e dei Dirigenti.

In ogni caso il Responsabile Safeguarding all'interno delle associazioni sportive, svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei Modelli e dei Codici di condotta nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le Autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding dovrà comunicare e pubblicizzare ai membri dell'Associazione i canali di comunicazione utili a segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di violazione delle politiche dell'Associazione relative alla protezione dei minori.

Uso degli spazi dell'Associazione

Deve sempre essere garantito, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale od ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero a loro delegati, l'accesso ai locali ed agli spazi in gestione od in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova dei Tesserati e Tesserate minorenni.

Presso le strutture in gestione od in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli Atleti ed alle Atlete della A.S.D. Atletica Albore Martellago.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi ad utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione di un Tecnico o Dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a Tesserati e Tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria od intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, ferma restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, ad un Tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, Tecnico, Dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli Atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con Atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i Tecnici, i Dirigenti od altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'Atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sui Atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello organizzativo.

Tutela della privacy

A tutti gli Atleti (od esercenti la potestà genitoriale), i Tecnici, i Dirigenti, i collaboratori ed i Tesserati dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità di esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, dell'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie di dati personali (quali origine razziale od etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale) nonché dati generici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute od alla vita sessuale od all'orientamento sessuale della persona, possono essere trattati solo previo, libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i Tesserati prodotte durante le sessioni di

allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e pubblicazione di immagini che possano causare situazione di imbarazzo o pericolo per i Tesserati.

La documentazione, sia cartacea che digitale, raccolta dall'Associazione e contenente dati personali dei Tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Inclusività

L'Associazione garantisce a tutti i propri Tesserati ed ai Tesserati di altre Associazioni e Società sportive dilettantistiche pari diritti ed opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale e sportiva.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi da parte di Tesserati o di persone terze nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e-mail alboremartellago.safeguarding@gmail.com.

Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office, all'indirizzo e-mail safeguardingoffice@gmail.it.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia od una segnalazione
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia od una segnalazione
- assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia od una segnalazione

- reso testimonianza od audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni
- intrapreso qualsiasi altra azione od iniziativa relativa od inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente od indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione l'Associazione, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti od attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono avere caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione

che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto

1) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione od adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione od adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, od in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente Modello con comportamenti quali **a)** l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false od infondate segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; **b)** la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali

è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false od infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello e/ o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informative ed alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore ad 1 anno
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3) della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Obblighi informativi ed altre misure

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente Modello ed il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione od in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente Modello ed in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri Tesserati, Associati e Volontari. L'Associazione deve informare il Tesserato od eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale od ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della Federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri Tesserati di idonee

informative finalizzate sia alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazioni che alla consapevolezza degli stessi in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai Tesserati od eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale od ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione ai Tesserati od eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale od ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla Federazione sportiva alla quale è affiliata.